

INTEGRAZIONE ALL'INDENNITA' DI MALATTIA

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti di conservazione del posto di cui all'art 26, è tenuta ad erogare mensilmente **sia all'operaio che all'apprendista**, non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti in vigore dal **01.10.2007**:

Periodo	CCNL – Contratto Nazionale	A Carico Cassa Edile
Per il 1°2°3° giorno (fino a 6gg)		1,000
Per il 1°2°3° giorno (fino a 12gg)	0,5495 dal 01.06.2008	1,000
Per il 1°2°3° giorno (oltre i 12 gg)	1,0495 dal 01.06.2008	1,000
Dal 4° al 20° giorno	0,3795 dal 01.06.2008	0,3795
Dal 21° al 180 giorno	0,1565 dal 01.06.2008	0,1565
Dal 181° al 365° giorno	0,5495 dal 01.06.2008 per le sole giornate non indennizzate dall'INPS	0,5495

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa **all'operaio e all'apprendista** per sei giorni la settimana escluse le festività. In caso di ricaduta della stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa dell'INPS medesimo. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale (da indicare nella casella ore sett. del modulo dati anagrafici del lavoratore da allegare alla Denuncia Mensile dei Lavoratori Occupati), il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

A)Conteggio dei giorni

Per il calcolo delle integrazioni salariali di malattia, si devono considerare i coefficienti contrattuali, considerando i giorni di calendario maturati alla fine del mese.

B) Rimborso all'Impresa dell'anticipazione dell'integrazione salariale, già liquidata al lavoratore, per malattia.

Il rimborso, previa verifica di quanto richiesto, verrà effettuato alla ditta dalla Cassa Edile a condizione che l'impresa sia in regola con il pagamento degli accantonamenti, dei contributi, degli interessi risarcitori e quant'altro dovuto anche nei periodi precedenti o successivi e abbia allegato alla denuncia tutta la documentazione di seguito indicata.

La somma chiesta a rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio, se nel trimestre precedente l'evento, risultano denunciate per il lavoratore almeno 450 ore, computate con i criteri del comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, nonché quelle per malattie o infortunio per i quali è corrisposto un trattamento integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa, le ore di ferie godute dal lavoratore e le ore di sosta con richiesta di cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore, come sopra computate, risultino inferiori al numero indicato (450), il rimborso è proporzionalmente ridotto.

Per gli **operai ed apprendisti** assunti da meno di tre mesi il rimborso è restituito per intero.

C) Idonea certificazione medica per le malattie

Le richieste di rimborso relative ai periodi di malattia, devono pervenire alla Cassa Edile unitamente ai certificati medici, alle copie delle buste paga e alle copie dei fogli di presenza mensile. Qualora per un periodo di malattia l'operaio non fornisca idonea certificazione medica, non si deve segnalare una chiusura ed un nuovo inizio di malattia, ma lasciare l'indicazione iniziale e comunicare con una NOTA SCRITTA da allegare alla denuncia mensile unificata gli eventuali giorni di assenza non giustificati dai certificati medici, per i quali l'impresa non effettua anticipazioni di malattia per conto dell'INPS.

D) Ricaduta di una malattia precedente

Qualora l'operaio o l'apprendista rientrato al lavoro dopo un periodo di malattia, ricada in un nuovo evento morboso, che può essere considerato quale stato di ricaduta della stessa precedente malattia riconosciuta dall'INPS, l'impresa per il pagamento dell'integrazione salariale del nuovo periodo dovrà tener conto dei giorni di calendario della malattia precedente e quindi applicare i corrispondenti coefficienti contrattuali.

E) Malattia a cavaliere anno solare

Qualora la malattia superi i 180 giorni durante lo stesso anno solare, l'integrazione salariale per le giornate non indennizzate dall'INPS è dovuta all'operaio fino al 270° giorno di calendario. Nel caso in cui la malattia prosegua nell'anno solare successivo, si interrompe il pagamento in atto per il periodo dal 181° al 270° giorno non indennizzato dall'INPS, in quanto con il nuovo anno solare, l'Istituto ripristina l'intervento economico per ulteriori 180 giorni.

F) Malattia in ferie

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario.